



LEGA PRO

COMUNICATO N. 113/DIV – 18 MAGGIO 2026

113/571

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 17 MAGGIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 17 Maggio 2026

PLAY OFF NAZIONALE SECONDO TURNO - GARE DI ANDATA

GARA 1

CASARANO UNION BRESCIA 0-3

GARA 2

SALERNITANA RAVENNA 2-0

GARA 3

POTENZA ASCOLI 0-0

GARA 4

LECCO CATANIA 0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 18 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 17 MAGGIO 2026

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della Fase Play Off Nazionale Secondo Turno gare di andata i sostenitori delle Società CASARANO, CATANIA, LECCO, POTENZA, RAVENNA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (pluri-recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SALERNITANA per avere, la totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 7500 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Inferiore e Curva Sud Superiore intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per quindici volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MENNA DAMIANO (ASCOLI)

in quanto calciatore di riserva, abbandonava l'area tecnica protestando vivacemente nei confronti dell'Arbitro in occasione di una revisione FVS; dopo la revisione reiterava l'atteggiamento e proferiva frasi offensive nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n. 1.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VIOLA BENITO NICOLAS (RAVENNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
MICELI MIRKO	(CATANIA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
KRITTA MARWANE	(LECCO)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
RIGGIO CRISTIAN	(POTENZA)
MOTTI MATTEO	(RAVENNA)
CISCO ANDREA	(UNION BRESCIA)
FOGLIATA RICCARDO	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 18 Maggio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani